



N 1567/08 Sent
N 12982 Cass
N. 3848 Rep

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

dott. M. G. Damonte Presidente

dott. M.T. Paternostro Giudice rel.

dott. R. Guida Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 6346 del ruolo generale degli affari contenziosi civili relativi all'anno 2007,

promossa da

P.U. Scrc in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Prato, presso lo studio dell'avv. P. Donati, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per ingiunzione;

opponente

contro

B.S - B.M. + i, elettivamente domiciliata in Prato, presso lo studio dell'avv., che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo;

opposte

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – liquidazione quota socio e rimborso somme;

conclusioni per l'opponente: "In via preliminare dichiarare il Tribunale la propria incompetenza giurisdizionale trattandosi di materia devoluta statutariamente alla competenza arbitrale; Nel merito dichiarare che nulla è dovuto da parte della opponente e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso. Vittoria di spese ed onorari";

conclusioni per le opposte: "Voglia questo On.le Tribunale, in tesi, respingere l'opposizione proposta, con conferma del decreto ingiuntivo 1907/07 del Tribunale e condannare a rifondere alle opposte B.S - B.M. + i la somma di € 21.362,95 come di pertinenza per la liquidazione della quota del socio defunto B.V. e refusione delle

somme impropriamente pagate alla società P.V., con interessi, anche con gli effetti dell'art. 1283 c.c., e rivalutazione dall'erogazione al saldo, salva ogni altra somma, e refusione delle spese della fase monitoria e del presente giudizio: in ipotesi istruttoria, disporre ctu a verifica del valore della quota del socio deceduto il 1.02.1998 in relazione al bilancio di esercizio al 30/6/1998 e di ogni altra eventuale somma di spettanza alle eredi di B.V.

FATTO E DIRITTO

In data 1 febbraio 1998 decedeva B.V. socio della P.V. srl. Con lettera 1 giugno 1998 a firma dr. B.S., B.M. e A.M.A., le eredi, chiedevano: "una copia del bilancio al 31.12.1997 e il valore della quota intestata al pre-detto ad uso successione" nonché "la sospensione della quota di frequenza per l'anno 1998". Con tre successivi pagamenti del 30.9.98, del 31.3.99 e del 30.9.99, le stesse corrispondevano tre quote di finanziamento straordinario relative agli anni 1998 e 1999, pari al complessivo importo di £. 4.800.000 (pari a € 2.478,99), deliberate dal Consiglio di Amministrazione della P.V. srl il 2 giugno 1998. Il 21.9.2005 esse comunicavano a mezzo di raccomandata a.r. la loro volontà di recedere dalla società e chiedevano il rimborso delle quote versate e di quant'altro spettante nonché la restituzione dei finanziamenti effettuati.

Questi essendo i fatti, B.S., B.M. e A.M.A., a seguito di ricorso depositato dinanzi a questo Tribunale il 16 luglio 2007, ottenevano decreto ingiuntivo n. 1907/07 del 18-24 luglio 2007 per la somma complessiva di € 21.362,95 oltre accessori, di cui € 18.883,96, a titolo di rimborso della quota del socio defunto, B.V., calcolata a termini di statuto sulla base del bilancio di esercizio in cui si era verificata la morte, vale a dire al 30.6.1998, e € 2.478,99, a titolo di rimborso per finanziamenti non dovuti.

Avverso tale decreto, con citazione ritualmente notificata, proponeva opposizione la società Parco Verde srl. A sostegno dell'opposizione la società deduceva che le eredi del socio defunto dovevano ritenersi oramai subentrate nella titolarità della quota del loro de cuius e che quindi esse non avevano diritto ad alcun rimborso, che, sia a termini di statuto che a norma

dell'art. 2534 c. 2° c.c., era previsto in alternativa al subentro dell'erede. Tutto ciò attribuiva alle opposte la veste di socie con conseguente devoluzione della controversia de qua al giudizio arbitrale, secondo la previsione dell'art. 40 dello statuto societario.

Le opposte, costituendosi in giudizio, eccepivano che esse con la lettera del 1° giugno 1998 avevano comunicato il loro intento di non subentrare nella titolarità della quota del loro de cuius e quindi, non essendosi mai verificato alcun subentro da parte loro nella compagine sociale, chiedevano il rigetto dell'eccezione preliminare di rito e dell'opposizione.

Istruita solo con documenti, la causa, dopo lo scambio di memorie e repliche, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, è stata riservata in decisione all'odierna udienza.

*** **

L'art. 13 dello statuto sociale vigente all'epoca della morte del socio B. V. prevedeva: "In caso di morte del socio persona fisica subentrano a lui i suoi eredi, i quali hanno pure diritto di ottenere, in alternativa al subentro, il rimborso delle quote del dante causa. Qualora gli eredi decidano di non valersi del diritto di recesso essi dovranno nominare un rappresentante comune che li rappresenti in tutti i rapporti con la società (...)".

Tanto premesso, centrale appare nella definizione della presente controversia stabilire se sia stata esercitata da parte delle opposte la facoltà di recesso loro riconosciuta in alternativa al subentro automatico nella titolarità della quota sociale del loro de cuius.

Il Tribunale ritiene che le risultanze di causa non offrano supporto alla tesi delle opposte. La lettera del primo giugno 1998 il cui contenuto viene invocato a dimostrazione della manifestata volontà di non esercitare il diritto di continuazione nella posizione del socio defunto, in realtà non consente l'interpretazione pretesa dalle opposte. Da una prima lettura, invero, appare chiaro il suo carattere interlocutorio ed esplorativo, piuttosto che indicativo di una reale ed attuale volontà di recedere. Anche la richiesta relativa al "valore della quota", unitamente a quella di copia del bilancio al 31.12.1997, appare formulata in una chiave conoscitiva e prodromica a successive

valutazioni e decisioni, tant'è che nessun riferimento vien fatto alla "liquidazione" della quota, come sarebbe stato invece lecito attendersi laddove si fosse voluta manifestare la volontà di chiederne il rimborso. Il medesimo atteggiamento di prudenziale attesa, fino ad una più compiuta visione della situazione, si coglie poi nella richiesta di sospensione della quota di frequenza per l'anno 1998 che, lungi dal manifestare la volontà di recesso, finisce invece per esprimere implicitamente l'intento opposto dal momento che per logica delle cose non sarebbe stato certo necessario chiedere di non pagare ciò che non si sarebbe dovuto pagare. Posto quindi che già la lettera del 1° giugno 1998 non fornisce argomenti a favore della tesi delle opposte, vi è da dire che la successiva condotta tenuta da quest'ultime, manifestando per facta concludentia un'implicita adesione allo statuto sociale, si pone in aperto contrasto con la volontà di recedere. Nessun altro logico significato, se non quello di adempiere agli obblighi sociali, presupponente la piena consapevolezza di esservi tenuti, può invero attribuirsi ai pagamenti delle quote di finanziamento effettuati dalle opposte il 30.9.1998, il 31.3.1999, il 30.9.1999. E al riguardo non pare superfluo evidenziare che si tratta di finanziamento deliberato dagli organi sociali successivamente alla morte di B.U., rispetto al quale quindi appaiono inconferenti le argomentazioni addotte dalle opposte con il richiamo alla previsione dell'art. 2530 c.c. (ora 2536 c.c.) che fa riferimento ai conferimenti "non versati", il cui obbligo di pagamento evidentemente sia sorto in capo al de cuius. Infine, che quello esercitato con la raccomandata del 21.9.2005 sia stato il primo atto ed unico atto di recesso esercitato dalle opposte, risulta definitivamente chiaro sulla base del richiamo contenuto in esso all'art. 2530 ult. comma c.c. (nuova formulazione) che presuppone il subentro delle stesse nella compagine sociale.

Non valgono poi ad escludere l'acquisto della qualità di socio né la mancata nomina di un rappresentante comune delle eredi, che a termini di statuto (art. 13) non appare condizionare l'esistenza del rapporto societario in capo agli eredi; né la mancata iscrizione degli eredi nel libro soci, che è formalità evidentemente successiva all'acquisto della qualità di socio ed assume limitato rilievo ai fini dell'opponibilità alla società del trasferimento negoziale

della quota. Inoltre, essendo statutariamente prevista la clausola di continuazione in favore degli eredi, obbligatoria per la società (facoltativa solo per gli eredi), non vi è spazio per alcuna delibera del consiglio di amministrazione.

Per tutte le considerazioni svolte, dovendosi ritenere acquisita in capo alle opposte in seguito alla morte del de cuius la qualità di socie della Parco Verde srl, la controversia deve ritenersi rientrare nell'ambito della competenza arbitrale prevista a termini di statuto per ogni controversia fra la società ed i soci (art. 40), con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale proposta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'opponente come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:


- dichiara improcedibile la domanda proposta con procedimento monitorio da B.S. ... B.M. ... A.M.A. ... nei confronti di P.U. ... Srl per essere la controversia soggetta a clausola compromissoria e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1907/07 emesso dal Tribunale di Prato il 18-24 luglio 2007;
- condanna in solido le opposte al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'opponente, che liquida in € 907,00 per diritti, € 2.380,00 per onorari, € 88,00 per spese, oltre spese generali al 12,5%, IVA e CAP.

Prato 17 settembre 2008

Il Giudice est.


Il Cancelliere C1
Giuseppe Ercolini

Il Presidente



TRIBUNALE DI PRATO
Dipartimento di ...
per ...
Il ... 16/12/2008
Il Cancelliere C1
Giuseppe Ercolini



Copia conforme all'originale

Esecutiva a favore di proveniente

Dalla Cancelleria del Tribunale di Prato.

Li. 11/02/09

F.to il Cancelliere C.1
Ercolini Giuseppe

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente Titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Prato, 11/02/09

F.to Il cancelliere C1
Ercolini Giuseppe

Per copia conforme ad altra copia
rilasciata con formula esecutiva

Prato, 11/02/09

~~Il cancelliere C1
Ercolini Giuseppe~~

